

PREMESSA	pag.	3
NOTA INFORMATIVA	pag.	5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.	8
CONDIZIONI DI POLIZZA	pag.	10



CRESCENDO

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente una serie di informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto di capitalizzazione prescelto.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni emanate dall'ISVAP, nonché sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano dal Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Società di Assicurazione

AdriaVita S.p.A. (di seguito Società) autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita con Decreto Ministeriale n. 19310 del 06/04/1992.

La Società ha:

- sede Legale in Via Machiavelli n. 4 - 34132 Trieste - Italia;
- sede Amministrativa in Via Marocchesa n.14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia;
- sito Internet: www.adriavita.it;
- e-mail: info@adriavita.it

Qualsiasi richiesta o comunicazione va inoltrata al recapito della sede Amministrativa.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.



(Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi si riportano di seguito quelli di uso più comune).

Beneficiario:	persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
Contraente:	persona fisica o giuridica che stipula il contratto e s'impegna a pagare i premi; è titolare a tutti gli effetti del contratto.
Condizioni di polizza:	documento che disciplina il contratto.
Data di decorrenza:	data d'entrata in vigore del contratto.
Documento di Polizza:	documento che prova il contratto.
Durata contratto:	periodo durante il quale il contratto è in vigore.
Premio:	importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto.
Premio aggiuntivo:	versamento aggiuntivo che il Contraente ha facoltà di versare per aumentare le prestazioni.
Proposta:	documento con il quale il Contraente chiede alla Società di stipulare il contratto di capitalizzazione.
Recesso:	diritto del Contraente di annullare il contratto. Deve essere esercitato entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Riscatto Parziale:	facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte della prestazione.
Riscatto Totale:	facoltà del Contraente di interrompere il contratto e di chiedere la liquidazione della prestazione.
Riserva Matematica:	importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti con il contratto.
Società:	AdriaVita S.p.A., Società di Assicurazioni con la quale viene stipulato il contratto.
Spese:	sono gli oneri a carico del contratto.



INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Il contratto qui descritto è ad esclusivo contenuto finanziario e di risparmio in quanto prevede, a fronte del versamento di un premio iniziale e di altri eventuali premi aggiuntivi, la garanzia del pagamento, alla scadenza prevista, del capitale maturato a tale data in seguito alle rivalutazioni annualmente attribuite con l'assegnazione di gran parte dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Speciale degli investimenti a cui è collegato. Tali rivalutazioni sono acquisite in via definitiva, e quindi consolidate ogni anno. Esiste inoltre, la garanzia di una rivalutazione garantita minima annua del capitale, nella misura del 2,0%.

Un esempio di capitale maturato a scadenza e del suo valore minimo garantito è riportato nel progetto personalizzato, consegnato unitamente alla presente nota.

RIVALUTAZIONI DEL CAPITALE

Il contratto è collegato ad una gestione patrimoniale (Gestione Speciale "Genercasse"), separata - a tutela del Contraente - dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato nelle Condizioni di polizza. Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione è annualmente certificato da una società di revisione contabile (iscritta all'albo in cui al DPR 136/75) per attestarne la correttezza.

Il risultato finanziario attribuito al contratto ad ogni ricorrenza annuale determina, con le modalità previste dalla Clausola di rivalutazione (Art. 13 delle Condizioni di polizza), il progressivo incremento delle prestazioni.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della Gestione Speciale Genercasse e che gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell'inflazione.

LA DURATA

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella della scadenza e viene fissata, dal Contraente, alla stipula del contratto.

Per questo contratto la durata non può essere inferiore a 5 anni.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI

A fronte della prestazione sopra descritta, il presente contratto prevede l'obbligo di versamento di un premio iniziale, da effettuarsi alla stipula del contratto; prevede inoltre, trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza, la possibilità di versare premi aggiuntivi per tutta la durata del contratto che avranno effetto a partire dalla data di accredito alla Società.

I versamenti potranno essere effettuati dal Contraente mediante Rimessa Interbancaria Diretta (RID) presso la propria Banca e quindi il pagamento dei premi viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente stesso; la ricevuta di addebito ha valore di quietanza.

In casi di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà effettuare gli eventuali versamenti aggiuntivi con le modalità di pagamento di seguito indicate:

- conto corrente postale;
- bonifico bancario;
- altro conto corrente bancario, anche appartenente ad Istituto diverso da quello che ha emesso originariamente il contratto.

SPESE DEL CONTRATTO

Su ogni premio versato sono previste le seguenti spese:

- a) spese fisse di emissione da versare unitamente al premio iniziale o al premio aggiuntivo (diritti di emissione):
 - euro 15 sul premio iniziale;
 - euro 5 su ogni premio aggiuntivo;
- b) spese di acquisizione e gestione (caricamenti) applicate al premio versato (iniziale o aggiuntivo) al netto delle spese fisse di emissione. Tali spese saranno determinate in misura decrescente in base al cumulo dei premi versati.

Di seguito vengono indicate le percentuali di spese (caricamenti) relative ad ogni fascia di premio raggiunta dal cumulo dei premi versati considerati al lordo delle spese fisse di emissione:



Fascia cumulo premi versati
(a lordo delle spese fisse di emissione)

**Percentuale
di caricamento**

Fino	a	15.000,00 euro	5,25 %
Da 15.000,01	a	25.000,00 euro	4,75 %
Da 25.000,01	a	50.000,00 euro	4,00 %
Da 50.000,01	a	100.000,00 euro	3,50 %
Da 100.000,01	a	150.000,00 euro	3,00 %
Da 150.000,01	a	250.000,00 euro	2,50 %
Da 250.000,01	a	500.000,00 euro	2,00 %
Da 500.000,01	a	1.000.000,00 euro	1,75 %
Oltre		1.000.000,00 euro	1,60 %

IL CAPITALE

Il capitale iniziale relativo a ciascun versamento (iniziale o aggiuntivo) è dato dal premio versato diminuito delle spese sopra indicate (spese fisse di emissione e caricamenti).

Il capitale maturato ad ogni ricorrenza annua del contratto è dato dalla somma dei seguenti due importi:

- il capitale rivalutato alla ricorrenza annua precedente aumentato del prodotto dello stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- i capitali iniziali relativi ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dei dodici mesi precedenti, ciascuno rivalutato prorata temporis a partire dalla data di effetto.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere interrotto esercitando il diritto di recesso, come di seguito specificato, o richiedendo la liquidazione anticipata della prestazione (riscatto totale).

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto, entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede Amministrativa della Società.

Il contratto è concluso con la sottoscrizione della proposta da parte del Contraente.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione contrattuale a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento della relativi-

va comunicazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto diminuito delle spese di emissione (diritti di emissione) sostenute, indicate in proposta ed in polizza.

RISCATTO

Il Contraente, trascorso il primo anno dalla data di decorrenza del contratto, può richiedere il riscatto ovvero la risoluzione anticipata del contratto stesso, consegnando l'originale di polizza e le eventuali appendici (si veda l'Art. 7 delle Condizioni di polizza).

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, corrisponderà il capitale maturato a tale data, al netto delle imposte di legge eventualmente dovute.

E' data la possibilità al Contraente di richiedere anche un'anticipazione parziale del capitale maturato. Il valore di riscatto parziale verrà determinato con le stesse modalità del riscatto totale (si veda l'Art. 7 delle Condizioni di polizza).

Nel Progetto Esemplificativo sono riportati i valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori di riscatto, via via maturati, risultano sempre crescenti.

Va comunque tenuto presente che i maggiori benefici del contratto si ottengono solo rispettando la scadenza stabilita.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI.

PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

L'erogazione delle prestazioni previste dal Contratto deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione di cui all'Art. 11 delle Condizioni di Polizza. La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla consegna della documentazione completa.

TUTELA PER IL CONTRAENTE

LEGGE APPLICATA

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

LINGUA APPLICATA

Il presente contratto è redatto in lingua italiana.



VALUTA APPLICATA

I pagamenti previsti per il Contraente e per la Società avvengono in euro.

ASPETTI LEGALI E FISCALI***Diritto proprio del Beneficiario***

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio alla prestazione a scadenza.

Trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte dalla Società alla scadenza o anticipatamente per riscatto percepite in forma di capitale sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente relativi alla prestazione dovuta.

A tale differenza vengono applicati gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa.

Gli elementi di rettifica saranno stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze, sentito un apposito organo tecnico.

La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di capitalizzazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

RECLAMI

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, dopo aver interessato il Consulente assicurativo a disposizione presso l'Istituto di Credito dove ha sottoscritto il contratto, può esporre le sue ragioni, per iscritto, alla sede Amministrativa della Società, che fornirà tutti i chiarimenti richiesti.

È, comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'Ufficio Reclami dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma).

DOCUMENTAZIONE CHE RICEVERÀ IL CONTRAENTE**ALLA SOTTOSCRIZIONE**

Il Contraente, dopo aver avuto la nota informativa, le condizioni di polizza ed il progetto esemplificativo personalizzato, con la sottoscrizione del contratto riceverà copia della proposta, copia della delega per l'addebito in C/C del premio.

Successivamente riceverà all'indirizzo indicato al momento della sottoscrizione il documento di polizza che riporta i dati personalizzati del contratto (numero di polizza, premio iniziale, capitale iniziale, decorrenza della polizza ecc.) .

ALLA RICORRENZA ANNUA

La Società comunicherà ad ogni ricorrenza annua del contratto gli importi raggiunti dalla prestazione per effetto della rivalutazione e degli eventuali versamenti aggiuntivi e/o riscatti parziali.

ALTRE COMUNICAZIONI

La Società comunicherà, tempestivamente al Contraente con lettera o appendice alla polizza, qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento agli:

- 1) elementi identificativi della Società;
- 2) elementi essenziali del contratto per effetto di clausole aggiuntive, di modifiche della legislazione ad esso applicabile, ecc;
- 3) elementi relativi alle modifiche intervenute in conseguenza di eventuali versamenti aggiuntivi (la comunicazione conterà: l'importo del premio versato, l'importo delle spese di emissione, la data di decorrenza e la prestazione iniziale relativa al premio aggiuntivo) ed eventuali riscatti parziali (la comunicazione conterà: l'importo liquidato, il capitale residuo)

La società, inoltre, su richiesta del Contraente da inoltrarsi a mezzo della Banca cui è assegnato il contratto, fornisce entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato



ESTREMI DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 10 della Legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), la Società informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nei termini seguenti.

1. Finalità del trattamento dei dati personali*- Il trattamento*

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei dati*- Il trattamento*

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività d'informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

- a) i dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) , e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, perito di autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi;
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).



6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto l'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti , fra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società medesima che si avvale di Responsabili. Ogni informazione in merito all'individuazione dei responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati può essere richiesta ad AdriaVita S.p.A. tel. 041 5027711, fax 041 5027712.



CRESCENDO

Tariffa 70020

**Contratto di capitalizzazione in forma rivalutabile a premio unico
con possibilità di versamenti aggiuntivi**

PREMESSA

Disciplina del contratto

Il contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto stabilito nel documento di polizza, comprensivo delle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

PARTE I PRESTAZIONI

Art. 1 - Prestazioni garantite a scadenza

Con il presente contratto la Società garantisce, alla scadenza contrattuale, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale maturato a tale data.

Il capitale maturato alla scadenza è dato dalla somma dei capitali iniziali derivanti dal premio iniziale e dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente, maggiorati delle relative rivalutazioni attribuite nella misura e con le modalità descritte nella Clausola di Rivalutazione.

Il capitale iniziale relativo ad ogni premio unico versato (iniziale o aggiuntivo) si ottiene riducendo il premio versato dei diritti di emissione e dei caricamenti.

Nel corso della vita contrattuale il Contraente potrà, in qualsiasi momento trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, avvalersi delle anticipazioni descritte all'Art. 7

Art. 2 – Opzioni

Opzione di differimento della scadenza

Il Contraente può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, che il pagamento del capitale venga differito, di anno in anno, senza ulteriore corresponsione di premi. La Società comunica, prima della scadenza, le condizioni che regolano il differimento stesso.

Il Contraente ha la facoltà di non accettare tali condizioni, revocando così la richiesta.

Opzioni di conversione del capitale in rendita vitalizia

Il Contraente può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, che la prestazione liquidabile alla scadenza venga convertita in una rendita vitalizia immediata sulla vita del Beneficiario designato nelle forme e alle condizioni in vigore alla scadenza stessa.

La Società si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta di conversione e in caso di accettazione, di comunicare al Contraente, le possibili tipologie di rendite disponibili e le relative condizioni. Il Contraente ha la facoltà di non accettare tali condizioni, revocando così la richiesta.

Art. 3 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatasi la scadenza, i Beneficiari



abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto totale o parziale, di recesso e di vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

PARTE II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 4 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione della proposta da parte del Contraente ed entra in vigore alle ore 24 del giorno di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio unico iniziale.

Art. 5 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A/R indirizzata al recapito della sede Amministrativa.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

La Società rimborsa al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, il premio corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in proposta e in polizza.

PARTE III PREMI

Art. 6 - Pagamento dei premi

Il contratto entra in vigore dietro pagamento del premio unico iniziale da versarsi all'atto della sottoscrizione della proposta.

Trascorso almeno un mese dalla data di sottoscrizione, il Contraente può versare altri premi unici aggiuntivi per tutta la durata del contratto, che

avranno effetto a partire dalla data di accredito alla Società.

La Società si riserva il diritto di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il pagamento dei premi viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente; la ricevuta di addebito ha valore di quietanza. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà effettuare gli eventuali versamenti aggiuntivi con una delle seguenti modalità ammesse dalla Società:

- conto corrente postale;
- bonifico bancario;
- altro conto corrente bancario, anche appartenente ad Istituto diverso da quello che ha emesso originariamente il contratto.

PARTE IV VICENDE CONTRATTUALI

Art. 7 - Riscatto

Il Contraente potrà in qualsiasi momento, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, richiedere il riscatto totale. L'importo liquidabile, al lordo delle eventuali imposte di legge, è costituito dalla somma tra:

- il capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente rivalutato fino alla data della richiesta, con i criteri e le modalità indicate nella Clausola di rivalutazione;
- i capitali iniziali relativi ad versamenti aggiuntivi, effettuati nel periodo tra la data di richiesta del riscatto e la ricorrenza annuale immediatamente precedente, anch'essi rivalutati pro rata temporis tra la relativa data di effetto del versamento aggiuntivo e la data di richiesta in base alle modalità indicate nella Clausola di rivalutazione.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale a condizione che l'importo lordo riscattato ed il capitale residuo, non risultino inferiori a 1.000 euro.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo che verrà annualmente rivalutato come previsto al punto A) della



Clausola di Rivalutazione in base all'aliquota di retrocessione risultante dal cumulo dei premi versati ridotto della parte di premio relativa alle prestazioni oggetto di riscatto.

Art. 8 - Cessione di contraenza, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, trasferendo tutti i diritti e i doveri ad altra persona.

Il Contraente può anche dare in pegno il contratto a terzi o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventeranno efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che comporti una liquidazione richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 9 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli Aveni diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dei Beneficiari, o dei loro Aveni diritto.

PARTE V PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 11 - Pagamenti della Società

Tutte le richieste di pagamento devono essere presentate in forma scritta alla Società, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aveni diritto. Tali richieste possono essere inviate ad AdriaVita S.p.A. mediante raccomandata o per il tramite della Banca cui è assegnato il Contratto e redatte sugli appositi moduli disponibili presso la Banca stessa.

In caso di riscatto totale la documentazione da allegare è la seguente:

- richiesta scritta di pagamento firmata dal

Contraente con l'indicazione dei codici ABI e CAB, numero di conto corrente, nome e cognome dell'intestatario;

- originale di polizza ed eventuali appendici (se smarriti, dichiarazione di smarrimento);
- fotocopia di un documento valido di identità del Contraente.

In caso di riscatto parziale la documentazione da allegare è la seguente:

- richiesta scritta di pagamento firmata dal Contraente con l'indicazione dell'importo da riscattare, dei codici ABI e CAB, numero di conto corrente, nome e cognome dell'intestatario;
- fotocopia di un documento valido di identità del Contraente.

In caso di scadenza contrattuale la documentazione da allegare è la seguente:

- richiesta scritta di pagamento firmata dai Beneficiari con l'indicazione dei codici ABI e CAB, numero di conto corrente, nome e cognome dell'intestatario;
- originale di polizza ed eventuali appendici (se smarriti, dichiarazione di smarrimento);
- fotocopia di un documento valido di identità dei Beneficiari;
- se i Beneficiari alla data della scadenza sono minorenni o incapaci, il decreto del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso delle somme liquidabili.

Qualora la polizza risulti ceduta in pegno o vincolata, la richiesta di liquidazione dovrà contenere anche l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario;

Accertato l'obbligo di pagamento, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dalla consegna della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso il competente Istituto di Credito, dove è stato sottoscritto il Contratto, o la sede della Società, fatti salvi eventuali accordi diversi.

Per casi particolari o intervenute modifiche legislative la Società si riserva di chiedere agli interessati ulteriori documentazioni in considerazione di spe-



cifiche esigenze istruttorie.

Art. 12 - Imposte

Eventuali imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari, o Aventi diritto.

PARTE VI CRITERI DI RIVALUTAZIONE E GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 13 - Clausola di rivalutazione

Il contratto fa parte di una speciale categoria di contratti di capitalizzazione ai quali la Società riconosce una rivalutazione annua dei capitali, in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale Genercasse, con le modalità ed i criteri previsti dal relativo Regolamento e dalle disposizioni di cui alla successiva lettera A).

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara mensilmente, entro la fine del mese che precede quello della data della ricorrenza annuale del contratto, il rendimento finanziario annuo e stabilisce l'aliquota di retrocessione da attribuire ai contratti in vigore con la regola di seguito definita.

Il rendimento finanziario annuo è quello realizzato dalla Gestione Speciale nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto ed è determinato con i criteri indicati al punto C. del Regolamento "Genercasse".

La certificazione di cui al punto B. di tale Regolamento viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai predetti dodici mesi.

L'aliquota di retrocessione viene individuata in funzione del cumulo dei premi versati prima di ogni anniversario della data di decorrenza ed al netto dei diritti di emissione.

Cumulo dei premi versati			Aliquota di retrocessione	Minimo trattenuto
Fino	a	2.500,00 euro	80,00%	0,8%
Da	2.500,01 a	5.000,00 euro	82,50%	0,7%
Da	5.000,01 a	12.500,00 euro	85,00%	0,6%
Da	12.500,01 a	25.000,00 euro	87,50%	0,5%
Da		25.500,01 euro	90,00%	0,4%

Il rendimento attribuito al contratto risulta, pertanto, uguale al prodotto fra l'aliquota di retrocessione acquisita e il rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale.

Il rendimento attribuito al contratto non può, comunque, risultare superiore al rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale diminuito della misura del minimo trattenuto indicata nella tabella sopra esposta in corrispondenza dell'aliquota di retrocessione applicata.

In ogni caso viene garantita una misura annua di rivalutazione pari al 2,0%.

La misura annua di rivalutazione dall'ultima ricorrenza annuale del contratto fino alla data di richiesta del riscatto è calcolata a partire dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di richiesta del riscatto stesso.

B) Rivalutazione del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di detto capitale per la misura di rivalutazione.

Relativamente alla prima rivalutazione da effettuare sul capitale iniziale relativo a eventuali versamenti aggiuntivi effettuati, questa avverrà pro rata temporis per il periodo tra la relativa data di effetto e la ricorrenza annuale del contratto.

Art. 14 - Regolamento della Gestione Speciale "GENERCASSE"

A) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Genercasse" ed indicata nel seguito con la



sigla Genercasce.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono la rivalutazione legata al rendimento della Genercasce.

La gestione della Genercasce è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

B) La gestione della Genercasce è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31.03.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della Genercasce al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Genercasce, il rendimento annuo della Genercasce, quale descritto al seguente punto C) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

C) Il rendimento annuo della Genercasce per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Genercasce di competenza di quell'esercizio al valore medio della Genercasce stessa.

Per risultato finanziario della Genercasce si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Genercasce - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Genercasce e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Genercasce per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della Genercasce si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Genercasce.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Genercasce. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della Genercasce, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dall'1 gennaio al

31 dicembre dell'anno di certificazione.

D) La Società si riserva di apportare al punto C), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.



